

17.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI CONTROLLO</i>		Economia e finanze.	
Presidenza del Consiglio dei ministri.		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Benvenuto	5-00071 361
Folena	3-00092 355	Giustizia.	
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Vendola	4-00291 355	Serena	4-00297 362
Serena	4-00296 357	Infrastrutture e trasporti.	
Ambiente e tutela del territorio.		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Germanà	4-00290 363
Pecoraro Scanio	4-00294 357	Interno.	
Attività produttive.		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Lucà	4-00292 364
Cola	3-00091 358	Russo Spina	4-00295 365
Beni e attività culturali.		Istruzione, università e ricerca.	
<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
Grignaffini	5-00069 359	Cola	3-00093 366
Landi di Chiavenna	5-00070 360	Ritiro di un documento del sindacato	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		ispettivo	366
Melandri	4-00293 360		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***Interrogazione a risposta orale:*

FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è ormai nota la grave situazione venutasi a verificare presso la stazione di Foggia a seguito della presenza, da numerosi giorni, di vagoni ferroviari contenenti rifiuti ospedalieri, fermi in attesa di certa destinazione per il loro smaltimento;

è ormai accertata la presenza di esalazioni al limite della sopportabilità e delle stesse norme igieniche, provenienti dagli stessi vagoni;

è ormai accertato che tali esalazioni raggiungono centri abitati;

tale situazione di abbandono nei fatti di vagoni contenenti materiali ospedalieri deperibili è diffusa sull'intero territorio nazionale —:

se il Governo sia al corrente della grave situazione descritta;

se i principali ospedali italiani pubblici e privati, nonché le stesse aziende sanitarie locali abbiano convenzioni e piani certi per garantire il reale smaltimento in tempi brevi dei loro rifiuti e in caso negativo, quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di queste situazioni. (3-00092)

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio legislativo del ministero dell'ambiente con nota del 16 gennaio 2001 (prot. n. UL/2001/365) chiedeva notizie sui

fatti rappresentati nell'interrogazione (atto n. 4-33397) dello scrivente alla prefettura di Taranto, al comune di Palagiano, alla provincia di Taranto, al Commissario di Governo della regione Puglia, ai ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici, oltre che alla Avvocatura dello Stato;

l'oggetto della interrogazione su richiamata riguardava un abuso edilizio commesso nella località di « Pino di Lenne » dal signor Silvio Biondi. L'abuso edilizio riguardava la costruzione di un campeggio in una zona sottoposta a vincolo paesistico ed alla troppa vicinanza che la struttura ha al fiume Lenne;

detta lottizzazione edilizia è stata commessa in violazione di disposizioni normative sia della Comunità europea e sia dello Stato italiano;

la direttiva comunitaria n. 92/43 attribuisce alla località « Pino di Lenne » la denominazione di: sito di importanza comunitaria (SIC), perché viene riconosciuto quale pineta dell'arco ionico;

il signor Silvio Biondi in data 13 gennaio 1995 (prot. n. 482) presentava l'istanza intesa ad ottenere il parere ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, dell'articolo 31 della legge regionale n. 56 del 1980 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5 del 15 marzo 1996, concernente il nulla osta per l'intervento abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, oggetto di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724 del 1994 articolo 39 e della legge n. 47 del 1985;

il comune di Palagiano in data 22 maggio 2000 esprimeva parere favorevole alla concessione del nulla osta al signor Silvio Biondi per l'intervento abusivo consumatosi nella località denominata « Pino di Lenne »;

per il parere favorevole del nulla osta concesso dal comune, l'associazione « Legambiente » si opponeva presentando alle autorità competenti il relativo ricorso;

con nota di protocollo n. 10471 del 27 novembre 2000, l'assessorato all'ambiente della regione Puglia inviava ai cinque comuni facenti parte dell'arco ionico occidentale (tra cui Palagiano) sul cui territorio ricade la Pineta costiera, una circolare con cui si ricordavano gli obblighi di osservanza delle disposizioni legislative comunitarie e nazionali in merito al rispetto del cosiddetto SIC della « Pineta dell'arco ionico »;

in data 5 dicembre 2000 il soprintendente per i beni e le attività culturali della Puglia, esprimeva parere favorevole alla concessione del nulla osta per il condono edilizio del campeggio;

il soprintendente in data 9 febbraio 2001 con decreto n. 3538, disponeva l'annullamento del provvedimento del comune di Palagiano con il quale era stato espresso parere favorevole al condono edilizio. L'atto di annullamento si informava a considerazioni tecniche e documentali che così recitano: « ...poiché l'intervento altera negativamente il delicato equilibrio tra le diverse componenti della natura del luogo, stravolge ed annulla di fatto le ragioni della tutela voluta dalla legge n. 431 del 1985 e dalla legge n. 1497 del 1939 oggi inserite nel testo unico n. 409 del 1999. Si deve notare che l'insediamento turistico giunge fin sul bordo del fiume-lama Lenne, per altro con gravissimo rischio in termini di insicurezza idrogeologica. Si rileva inoltre che il provvedimento sindacale riveste la forma di un « parere favorevole » a firma di un dirigente tecnico e non la forma d'autorizzazione sindacale. Per quanto riguarda le considerazioni documentali: ...contestualmente, considerato che il precedente parere comunicato al comune di Palagiano dal sottoscritto in data 5 dicembre 2000, con n. 25111, è stato espresso su documentazione incompleta, perché, per errore materiale, la sezione staccata di Taranto aveva fatto pervenire solo una parte della copiosa documentazione componente il progetto in esame, cioè solo la documentazione integrativa richiesta con nota... dalla quale documentazione incompleta non si poteva

evincere l'entità dell'intervento né la sua vicinanza con il fiume Lenne...;

il succitato decreto veniva inviato in pari data dal soprintendente della Puglia al sindaco di Palagiano, all'ufficio urbanistico della regione Puglia ed all'Ufficio centrale per i BB.AA.PP. del ministero dell'ambiente;

il sindaco di Palagiano in data 13 febbraio (prot. n. 2206), notificava il predetto decreto a tutte le parti costituite nel procedimento;

il signor Silvio Biondi tramite il suo legale rappresentante faceva ricorso al TAR Puglia richiedendo la sospensiva del provvedimento;

il TAR Puglia sezione di Lecce con ordinanza n. 862 sospendeva l'efficacia del decreto del soprintendente;

il signor Silvio Biondi assistito dall'avvocato Cecinato, in data 23 maggio 2001 chiedeva all'ufficio tecnico del comune il rilascio della concessione edilizia (con estrema urgenza) di sanatoria per la struttura turistica denominata « Pino di Lenne »;

nella seduta del Consiglio comunale del 7 giugno 2001, il sindaco comunicava che il TAR Puglia dietro ricorso del signor Silvio Biondi aveva sospeso il decreto di annullamento del soprintendente. Inoltre, il sindaco, affermava sempre nella stessa seduta, che del ricorso al TAR non era stato informato dalle autorità competenti;

avverso all'ordinanza di sospensiva del TAR concessa al signor Silvio Biondi, il comune di Palagiano avanzava ricorso dinanzi al Consiglio di Stato —:

se sia al corrente della vicenda che sta suscitando nell'opinione pubblica e nelle associazioni ambientaliste una seria preoccupazione per le sorti della pineta « Pino di Lenne » e quali iniziative di propria competenza intenda adottare;

più in generale, quale sia l'indirizzo politico-programmatico che il Governo intende perseguire al fine di tutelare al

meglio i siti di importanza comunitaria dell'arco ionico e non. (4-00291)

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 23 aprile il Presidente croato Stipe Mesic e il Primo Ministro Ivica Racan hanno sospeso lo statuto regionale dell'Istria col quale si introduceva il bilinguismo nelle scuole e negli uffici pubblici in attesa di conoscere il parere della Corte Costituzionale;

gli attuali governanti croati paiono seguire le orme dell'ex presidente Franjo Tudjman che si era distinto per le vessazioni e la politica di odio nei confronti dei 23.000 italiani rimasti residenti in Croazia; che in questo clima si inquadra l'episodio accaduto il 19 aprile scorso ad un peschereccio italiano partito da Grado, il « Nuovo Giuliana », con a bordo 5 uomini, che sarebbe stato bombardato da una vedetta della guardia costiera croata;

va ricordato che attualmente l'Italia è il secondo partner commerciale della Croazia e uno dei primi per aiuti economici a quel paese;

è bene a giudizio dell'interrogante ricordare i crimini e le vessazioni subiti dalla minoranza italiana in Istria che alla fine della guerra si componeva di 400.000 persone, migliaia delle quali infoibate dai soldati di Tito e 300.000 costrette a fuggire da quelle terre;

come riportato da numerose fonti giornalistiche il Governo italiano continua a pagare la pensione ad alcuni presunti responsabili delle suddette vicende, residenti nell'ex Jugoslavia, in seguito al riconoscimento ai fini contributivi del periodo militare svolto nelle file partigiane —:

se il Governo non intenda adottare misure di carattere politico ed economico per mettere fine alle discriminazioni razziste ed anti italiane da parte del Governo croato. (4-00296)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nelle isole di Ventotene e di Santo Stefano è stata istituita una Riserva Marina, con decreto del ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997, e successivamente una Riserva Marina e Terrestre, con decreto del ministero dell'ambiente dell'11 maggio 1999;

i decreti istitutivi prevedono che la gestione dell'area protetta sia affidata al comune di Ventotene previa stipula di una convenzione tra il comune ed il ministero dell'ambiente; nelle more della definizione della procedura di trasferimento delle competenze il Ministero dell'ambiente svolge, mediante la sua Direzione per la Conservazione della Natura, le funzioni di ente gestore della Riserva, con gli obblighi che ne derivano;

la Commissione di Riserva prevista dai decreti istitutivi è stata regolarmente istituita e ad essa competono le funzioni di controllo sulla legittimità degli atti posti in essere dall'Ente di Gestione e di altri enti pubblici e privati aventi rilevanza nel territorio della Riserva;

la Capitaneria di Porto di Gaeta ha espresso in generale parere negativo alle richieste di rilascio di concessioni demaniali per il posizionamento di pontili e per lo svolgimento di altre attività marittime negli specchi d'acqua, compresi quelli portuali, di Ventotene e Santo Stefano a causa dell'istituzione della Riserva;

la Capitaneria di Porto di Gaeta ha in particolare respinto, in data 10 giugno 1998 e 27 ottobre 1998 una richiesta di concessione demaniale presentata da pri-

meglio i siti di importanza comunitaria dell'arco ionico e non. (4-00291)

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 23 aprile il Presidente croato Stipe Mesic e il Primo Ministro Ivica Racan hanno sospeso lo statuto regionale dell'Istria col quale si introduceva il bilinguismo nelle scuole e negli uffici pubblici in attesa di conoscere il parere della Corte Costituzionale;

gli attuali governanti croati paiono seguire le orme dell'ex presidente Franjo Tudjman che si era distinto per le vessazioni e la politica di odio nei confronti dei 23.000 italiani rimasti residenti in Croazia; che in questo clima si inquadra l'episodio accaduto il 19 aprile scorso ad un peschereccio italiano partito da Grado, il « Nuovo Giuliana », con a bordo 5 uomini, che sarebbe stato bombardato da una vedetta della guardia costiera croata;

va ricordato che attualmente l'Italia è il secondo partner commerciale della Croazia e uno dei primi per aiuti economici a quel paese;

è bene a giudizio dell'interrogante ricordare i crimini e le vessazioni subiti dalla minoranza italiana in Istria che alla fine della guerra si componeva di 400.000 persone, migliaia delle quali infoibate dai soldati di Tito e 300.000 costrette a fuggire da quelle terre;

come riportato da numerose fonti giornalistiche il Governo italiano continua a pagare la pensione ad alcuni presunti responsabili delle suddette vicende, residenti nell'ex Jugoslavia, in seguito al riconoscimento ai fini contributivi del periodo militare svolto nelle file partigiane —:

se il Governo non intenda adottare misure di carattere politico ed economico per mettere fine alle discriminazioni razziste ed anti italiane da parte del Governo croato. (4-00296)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nelle isole di Ventotene e di Santo Stefano è stata istituita una Riserva Marina, con decreto del ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997, e successivamente una Riserva Marina e Terrestre, con decreto del ministero dell'ambiente dell'11 maggio 1999;

i decreti istitutivi prevedono che la gestione dell'area protetta sia affidata al comune di Ventotene previa stipula di una convenzione tra il comune ed il ministero dell'ambiente; nelle more della definizione della procedura di trasferimento delle competenze il Ministero dell'ambiente svolge, mediante la sua Direzione per la Conservazione della Natura, le funzioni di ente gestore della Riserva, con gli obblighi che ne derivano;

la Commissione di Riserva prevista dai decreti istitutivi è stata regolarmente istituita e ad essa competono le funzioni di controllo sulla legittimità degli atti posti in essere dall'Ente di Gestione e di altri enti pubblici e privati aventi rilevanza nel territorio della Riserva;

la Capitaneria di Porto di Gaeta ha espresso in generale parere negativo alle richieste di rilascio di concessioni demaniali per il posizionamento di pontili e per lo svolgimento di altre attività marittime negli specchi d'acqua, compresi quelli portuali, di Ventotene e Santo Stefano a causa dell'istituzione della Riserva;

la Capitaneria di Porto di Gaeta ha in particolare respinto, in data 10 giugno 1998 e 27 ottobre 1998 una richiesta di concessione demaniale presentata da pri-

vati il 25 settembre 1998 contro tale decisione è stato presentato ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti e della navigazione in data 3 dicembre 1998;

con nota prot. 5170011/CT il 27 gennaio 1999 la Direzione Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione richiedeva alla Capitaneria di Porto di Gaeta una nota informativa sul ricorso Sportiello-Langella e la Capitaneria di Porto di Ventotene, con nota prot. 21421-Demanio, riconfermava il 9 marzo 1999 il suo diniego alla concessione per motivi attinenti alla sicurezza della navigazione, la manifesta volontà dell'amministrazione di destinare ad uso pubblico e gratuito l'intero spazio acqueo portuale nonché per la volontà di affidare la gestione dell'area protetta « ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciute », direttiva quest'ultima ribadita dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente che, presso la Capitaneria di Porto di Gaeta, ha istituito la Commissione di Riserva delle isole di Ventotene e di Santo Stefano;

nonostante il reiterato parere negativo delle Capitanerie di Porto l'Ufficio Demanio Marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione, con nota prot. DEMCT 1532 del 14 dicembre 1999 accettava il ricorso ed annullava il provvedimento n. 19440-Demanio del 27 ottobre 1998 della Capitaneria di Porto di Gaeta;

contro tale decisione venivano presentati successivamente dei ricorsi da parte di privati ai quali non è stata ancora data risposta;

nell'anno in corso è stata convocata una Conferenza di Servizi per acquisire il parere preventivo degli enti interessati, compreso il Comune di Ventotene che, preannunciando la volontà di gestire direttamente l'area portuale con criteri prevalenti di interesse pubblico e di ecocompatibilità, ha riconfermato il suo parere contrario alla concessione demaniale a favore dei ricorrenti;

nonostante che alla citata Conferenza dei Servizi non sia stato convocato il Ministero dell'ambiente, attuale ente gestore dell'area protetta, né sia stato richiesto agli enti competenti il parere relativo all'impatto ambientale dei pontili, il 20 giugno 2001 la Capitaneria di Porto di Gaeta ha rilasciato ai signori Sportiello e Langella la concessione demaniale per posizionare pontili galleggianti nel porto di Ventotene;

se l'iter della concessione demaniale per il posizionamento di pontili galleggianti si sia svolto in maniera regolare e non vi siano state irregolarità in ordine alla legittimità formale e sostanziale degli atti;

se l'accoglimento del ricorso da parte dell'Ufficio Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione non delegittimi la Capitaneria di Porto ed il Comune di Ventotene, ovvero le due amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte a ricoprire il molo di Ente Gestore e di Coordinatore della Commissione della Riserva;

se sia legittima da parte dell'Ufficio Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione l'avocazione delle competenze gestorie di aree marittime, evidentemente destinate a finalità turistico-recettive e per questo affidate alla gestione degli enti locali. (4-00294)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

fino a qualche mese addietro, le gare di appalto dell'Enel hanno costituito una preziosa fonte di lavoro per piccole e medie aziende specializzate nel settore;

tali aziende hanno avuto sempre modo di prendere parte senza alcun pro-

vati il 25 settembre 1998 contro tale decisione è stato presentato ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti e della navigazione in data 3 dicembre 1998;

con nota prot. 5170011/CT il 27 gennaio 1999 la Direzione Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione richiedeva alla Capitaneria di Porto di Gaeta una nota informativa sul ricorso Sportiello-Langella e la Capitaneria di Porto di Ventotene, con nota prot. 21421-Demanio, riconfermava il 9 marzo 1999 il suo diniego alla concessione per motivi attinenti alla sicurezza della navigazione, la manifesta volontà dell'amministrazione di destinare ad uso pubblico e gratuito l'intero spazio acqueo portuale nonché per la volontà di affidare la gestione dell'area protetta « ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciute », direttiva quest'ultima ribadita dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente che, presso la Capitaneria di Porto di Gaeta, ha istituito la Commissione di Riserva delle isole di Ventotene e di Santo Stefano;

nonostante il reiterato parere negativo delle Capitanerie di Porto l'Ufficio Demanio Marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione, con nota prot. DEMCT 1532 del 14 dicembre 1999 accettava il ricorso ed annullava il provvedimento n. 19440-Demanio del 27 ottobre 1998 della Capitaneria di Porto di Gaeta;

contro tale decisione venivano presentati successivamente dei ricorsi da parte di privati ai quali non è stata ancora data risposta;

nell'anno in corso è stata convocata una Conferenza di Servizi per acquisire il parere preventivo degli enti interessati, compreso il Comune di Ventotene che, preannunciando la volontà di gestire direttamente l'area portuale con criteri prevalenti di interesse pubblico e di ecocompatibilità, ha riconfermato il suo parere contrario alla concessione demaniale a favore dei ricorrenti;

nonostante che alla citata Conferenza dei Servizi non sia stato convocato il Ministero dell'ambiente, attuale ente gestore dell'area protetta, né sia stato richiesto agli enti competenti il parere relativo all'impatto ambientale dei pontili, il 20 giugno 2001 la Capitaneria di Porto di Gaeta ha rilasciato ai signori Sportiello e Langella la concessione demaniale per posizionare pontili galleggianti nel porto di Ventotene;

se l'iter della concessione demaniale per il posizionamento di pontili galleggianti si sia svolto in maniera regolare e non vi siano state irregolarità in ordine alla legittimità formale e sostanziale degli atti;

se l'accoglimento del ricorso da parte dell'Ufficio Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione non delegittimi la Capitaneria di Porto ed il Comune di Ventotene, ovvero le due amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte a ricoprire il molo di Ente Gestore e di Coordinatore della Commissione della Riserva;

se sia legittima da parte dell'Ufficio Demanio del Ministero dei trasporti e della navigazione l'avocazione delle competenze gestorie di aree marittime, evidentemente destinate a finalità turistico-recettive e per questo affidate alla gestione degli enti locali. (4-00294)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

fino a qualche mese addietro, le gare di appalto dell'Enel hanno costituito una preziosa fonte di lavoro per piccole e medie aziende specializzate nel settore;

tali aziende hanno avuto sempre modo di prendere parte senza alcun pro-

blema particolare ai bandi di gara per l'accessibilità delle condizioni imposte;

recentemente, l'Enel sembra aver considerato nei propri bandi di gara condizioni tali da escludere automaticamente una miriade di imprese, sottraendo loro di fatto anche la sola possibilità di partecipare, con la conseguenza di restringere il campo dei concorrenti alla gara di appalto a poche società;

a titolo di esempio, in un bando di gara del 3 luglio 2001, analogo a molti di recente indizione, ove si richiede la fornitura di materiale antinfortunistico per un importo di base di lire quattro miliardi, fra le condizioni « minime » ne sono previste alcune a dir poco impossibili: 4) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo globale del fatturato che, cumulativamente, dovrà essere maggiore o uguale a 15.000.000.000 ITL »; 5) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo relativo alle ordinazioni acquisite per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). Tale importo dovrà essere cumulativamente maggiore o uguale a 5.000.000.000 ITL »; 6) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'elenco delle principali ordinazioni acquisite per la fornitura di (DPI), con l'indicazione dell'importo, data e committente. Almeno un'ordinazione dovrà avere l'importo maggiore o uguale a 500.000.000 ITL »;

in considerazione dei summenzionati requisiti, appare ovvio che viene di fatto impedito a piccole e medie imprese di prendere parte a tali gare;

l'incomprensibilità delle condizioni imposte potrebbe far legittimamente pensare che le ultime gare siano bandite *ad hoc* solo per ben individuate società, togliendo così prezioso lavoro ad una categoria di aziende che costituiscono la linfa vitale del nostro Paese —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se non sia urgente ed indifferibile intervenire perché siano stabilite eque condizioni nelle gare di appalto, per dare modo anche alle imprese piccole e medie di continuare a partecipare;

quali provvedimenti si intendano assumere per salvaguardare un settore importante per l'economia e per i lavoratori di imprese, che potrebbero essere costrette a ridurre il numero dei propri dipendenti ed entrare in una crisi finanziaria ai limiti della reversibilità, proprio per il venir meno di una così importante fonte di lavoro. (3-00091)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE e CARLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6 del decreto istitutivo del ministero per i beni e le attività culturali stabilisce che il Ministero è organizzato secondo principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture;

gli organi di stampa riportano la notizia delle dimissioni del professor Maurizio Calvesi da Presidente del Comitato di settore per i Beni Artistici e Storici;

il professor Maurizio Calvesi, già docente presso la prima cattedra di Storia dell'Arte Moderna della Facoltà di Lettere dell'Università « la Sapienza » di Roma, ha dichiarato nell'intervista pubblicata del quotidiano *La Repubblica* che le sue dimissioni sono il risultato degli attacchi portati dal Sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi, al Comitato di settore da lui presieduto;

l'onorevole Sgarbi avrebbe, nello specifico, aspramente criticato gli interventi

blema particolare ai bandi di gara per l'accessibilità delle condizioni imposte;

recentemente, l'Enel sembra aver considerato nei propri bandi di gara condizioni tali da escludere automaticamente una miriade di imprese, sottraendo loro di fatto anche la sola possibilità di partecipare, con la conseguenza di restringere il campo dei concorrenti alla gara di appalto a poche società;

a titolo di esempio, in un bando di gara del 3 luglio 2001, analogo a molti di recente indizione, ove si richiede la fornitura di materiale antinfortunistico per un importo di base di lire quattro miliardi, fra le condizioni « minime » ne sono previste alcune a dir poco impossibili: 4) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo globale del fatturato che, cumulativamente, dovrà essere maggiore o uguale a 15.000.000.000 ITL »; 5) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'importo relativo alle ordinazioni acquisite per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). Tale importo dovrà essere cumulativamente maggiore o uguale a 5.000.000.000 ITL »; 6) « Dichiarazione relativa agli esercizi 1998-1999-2000 attestante l'elenco delle principali ordinazioni acquisite per la fornitura di (DPI), con l'indicazione dell'importo, data e committente. Almeno un'ordinazione dovrà avere l'importo maggiore o uguale a 500.000.000 ITL »;

in considerazione dei summenzionati requisiti, appare ovvio che viene di fatto impedito a piccole e medie imprese di prendere parte a tali gare;

l'incomprensibilità delle condizioni imposte potrebbe far legittimamente pensare che le ultime gare siano bandite *ad hoc* solo per ben individuate società, togliendo così prezioso lavoro ad una categoria di aziende che costituiscono la linfa vitale del nostro Paese —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se non sia urgente ed indifferibile intervenire perché siano stabilite eque condizioni nelle gare di appalto, per dare modo anche alle imprese piccole e medie di continuare a partecipare;

quali provvedimenti si intendano assumere per salvaguardare un settore importante per l'economia e per i lavoratori di imprese, che potrebbero essere costrette a ridurre il numero dei propri dipendenti ed entrare in una crisi finanziaria ai limiti della reversibilità, proprio per il venir meno di una così importante fonte di lavoro. (3-00091)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE e CARLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6 del decreto istitutivo del ministero per i beni e le attività culturali stabilisce che il Ministero è organizzato secondo principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture;

gli organi di stampa riportano la notizia delle dimissioni del professor Maurizio Calvesi da Presidente del Comitato di settore per i Beni Artistici e Storici;

il professor Maurizio Calvesi, già docente presso la prima cattedra di Storia dell'Arte Moderna della Facoltà di Lettere dell'Università « la Sapienza » di Roma, ha dichiarato nell'intervista pubblicata del quotidiano *La Repubblica* che le sue dimissioni sono il risultato degli attacchi portati dal Sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi, al Comitato di settore da lui presieduto;

l'onorevole Sgarbi avrebbe, nello specifico, aspramente criticato gli interventi

realizzati nel Duomo di Pisa, a suo dire, autorizzati dallo stesso Comitato di settore; circostanza questa negata dal professor Calvesi, il quale afferma che il parere dei Comitati di settore in questo caso non era stato espresso; essendo esso per legge facoltativo, rilasciato su richiesta o su specifiche disposizioni di legge;

in altre occasioni lo stesso Sottosegretario ha portato aspre critiche circa l'opportunità e la correttezza di interventi di restauro o di progetti promossi o approvati dalle diverse soprintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, primo fra tutti il rifacimento della copertura dell'Ara Pacis in Roma, progettato dall'architetto statunitense Richard Meier, rispetto al quale ebbe anche ad annunciare il blocco dei lavori;

negli estratti della lettera di dimissioni consegnata al Ministro per i beni e le attività culturali, il professor Calvesi, ha anche citato le condanne definitive subite dal Sottosegretario Sgarbi, per truffa aggravata e falso ai danni del Ministero per i beni e le attività culturali —:

se il Ministro abbia o meno accettato le dimissioni del professor Maurizio Calvesi, considerato in tutto il mondo uno dei massimi esponenti delle discipline storico artistiche;

se non ritenga opportuno — a seguito di una indagine, che peraltro è stata sollecitata dallo stesso Calvesi — smentire ufficialmente le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Sgarbi, circa l'accusa di inerzia — o addirittura di incompetenza — dei Comitati di settore competenti, nello specifico del caso del Duomo di Pisa;

se non ritenga, che nel quadro dell'autonomia da sempre riconosciuta del personale tecnico scientifico del Ministero, le ingerenze dell'onorevole Sgarbi, prescindendo dal merito, appaiano non solo eccessive, ma anche lesive della dignità e della professionalità del personale stesso, oltre che compiute senza approfondire le procedure previste per gli interventi messi così clamorosamente in discussione;

se non ritenga che quelle stesse ingerenze esulino ampiamente dalle funzioni di indirizzo politico propri del Sottosegretario;

se il Ministro abbia valutato una possibile incompatibilità tra la condanna subita da Sgarbi e il suo importante ruolo istituzionale;

a quale titolo, infine, il Sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi abbia fatto queste ed altre dichiarazioni, stante il fatto che non ha ancora ricevuto nessuna delega specifica per i beni culturali. (5-00069)

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da organi di stampa è stata diffusa la notizia di furti con sostituzione di rari pezzi della collezione numismatica già appartenuta a Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III e da questi donata allo Stato italiano e di altre irregolarità nella conservazione e nella gestione della stessa —:

chi e in quali occasioni abbia rilevato gli ammanchi e le sostituzioni;

quali interventi siano stati messi in atto a tutela di tali beni a fronte di segnalazioni che risalgono addirittura al 1996;

quale sia lo stato complessivo dell'indagine;

quali responsabilità siano fino ad oggi emerse. (5-00070)

Interrogazione a risposta scritta:

MELANDRI, GRIGNAFFINI, TOCCI, LEONI, CHIAROMONTE, DI SERIO D'ANTONA, ROCCHI, MILANA, SCIACCA, ALFONSO GIANNI, DEIANA e TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

era stata convocata per il giorno 10 luglio 2001 dall'onorevole Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato al ministero per i

beni e le attività culturali, una riunione di tutti i sovrintendenti archeologi d'Italia « allo scopo di valutare gli orientamenti, individuare le priorità e stabilire le direttive più opportune volte alla tutela del patrimonio archeologico »;

nella lettera di convocazione veniva precisato che l'incontro, fissato per le ore 16,00 presso la sede del ministero in Via del Collegio Romano sarebbe stato preceduto da una visita agli scavi del Porto di Traiano e all'Oasi di Porto nel territorio del comune di Fiumicino;

al termine della visita della zona demaniale del Porto di Traiano, gestita dalla Sovrintendenza Archeologica di Ostia Antica e dell'area tuttora di proprietà privata della famiglia Sforza Cesarini denominata « Oasi di Porto », la riunione ha avuto luogo non più presso il Ministero ma, nel corso di una colazione, presso la proprietà privata della famiglia Sforza Cesarini;

l'onorevole Sgarbi ha dichiarato ai presenti ed alla stampa di parlare « anche a nome del Ministro Giuliano Urbani »;

appare estremamente grave, oltre che scorretto e censurabile, che una riunione istituzionale di lavoro non già dei soli sovrintendenti di settore interessati per competenza geografica ma di tutti i sovrintendenti d'Italia, abbia luogo presso la proprietà di un privato cittadino da molti anni impegnato in una controversia con l'Amministrazione dello Stato legata all'area in questione —:

se era a conoscenza del fatto che una riunione istituzionale di lavoro di tutti i sovrintendenti archeologi d'Italia avente ad oggetto « l'individuazione delle priorità d'azione in campo archeologico » si sia svolta presso l'« Oasi di Porto » di Fiumicino;

in caso negativo, se non ritenga scorretto e censurabile il fatto che tale riunione si sia tenuta non già presso le strutture del Ministero ma presso la proprietà di un privato peraltro fortemente interessato alle determinazioni che il Mi-

nistero intende assumere circa l'area in questione. (4-00293)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO, BRESSA e MAZZARELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 dicembre 2000 si sono svolte le elezioni della FIS (Federazione Italiana Sport Invernali) determinando l'elezione a Presidente del signor Gaetano Coppi;

detta persona aveva ricoperto nel passato l'incarico di direttore commerciale prima e direttore generale poi della « Rosignol Italia » per circa 15 anni, nonché azionista della Briko;

le aziende menzionate operano nel settore dello sci e fanno altresì parte del « Pool Sci Italia », consorzio che raggruppa le aziende fornitrici e sponsorizzatrici della FIS e dei suoi atleti;

detto consorzio esiste ufficialmente dal 16 ottobre 1974 e le industrie presenti si sono imposte, per statuto, l'incremento e la diffusione della pratica dello sci, ma anche, ovviamente, la valorizzazione dei prodotti legati alla pratica dello sport invernale;

risulta che alcune aziende del Pool Italia avrebbero elargito direttamente all'ex atleta Alberto Tomba somme considerevoli senza regolare documentazione fiscale, come peraltro risulta dal procedimento penale pendente a suo carico presso il Tribunale di Bologna;

al centro della vicenda vi sono ben 23 miliardi che Tomba avrebbe riscosso, secondo l'accusa del pubblico ministero Enrico Cieri, da ricchi contratti paralleli;

beni e le attività culturali, una riunione di tutti i sovrintendenti archeologi d'Italia « allo scopo di valutare gli orientamenti, individuare le priorità e stabilire le direttive più opportune volte alla tutela del patrimonio archeologico »;

nella lettera di convocazione veniva precisato che l'incontro, fissato per le ore 16,00 presso la sede del ministero in Via del Collegio Romano sarebbe stato preceduto da una visita agli scavi del Porto di Traiano e all'Oasi di Porto nel territorio del comune di Fiumicino;

al termine della visita della zona demaniale del Porto di Traiano, gestita dalla Sovrintendenza Archeologica di Ostia Antica e dell'area tuttora di proprietà privata della famiglia Sforza Cesarini denominata « Oasi di Porto », la riunione ha avuto luogo non più presso il Ministero ma, nel corso di una colazione, presso la proprietà privata della famiglia Sforza Cesarini;

l'onorevole Sgarbi ha dichiarato ai presenti ed alla stampa di parlare « anche a nome del Ministro Giuliano Urbani »;

appare estremamente grave, oltre che scorretto e censurabile, che una riunione istituzionale di lavoro non già dei soli sovrintendenti di settore interessati per competenza geografica ma di tutti i sovrintendenti d'Italia, abbia luogo presso la proprietà di un privato cittadino da molti anni impegnato in una controversia con l'Amministrazione dello Stato legata all'area in questione —:

se era a conoscenza del fatto che una riunione istituzionale di lavoro di tutti i sovrintendenti archeologi d'Italia avente ad oggetto « l'individuazione delle priorità d'azione in campo archeologico » si sia svolta presso l'« Oasi di Porto » di Fiumicino;

in caso negativo, se non ritenga scorretto e censurabile il fatto che tale riunione si sia tenuta non già presso le strutture del Ministero ma presso la proprietà di un privato peraltro fortemente interessato alle determinazioni che il Mi-

nistero intende assumere circa l'area in questione. (4-00293)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO, BRESSA e MAZZARELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 dicembre 2000 si sono svolte le elezioni della FIS (Federazione Italiana Sport Invernali) determinando l'elezione a Presidente del signor Gaetano Coppi;

detta persona aveva ricoperto nel passato l'incarico di direttore commerciale prima e direttore generale poi della « Rosignol Italia » per circa 15 anni, nonché azionista della Briko;

le aziende menzionate operano nel settore dello sci e fanno altresì parte del « Pool Sci Italia », consorzio che raggruppa le aziende fornitrici e sponsorizzatrici della FIS e dei suoi atleti;

detto consorzio esiste ufficialmente dal 16 ottobre 1974 e le industrie presenti si sono imposte, per statuto, l'incremento e la diffusione della pratica dello sci, ma anche, ovviamente, la valorizzazione dei prodotti legati alla pratica dello sport invernale;

risulta che alcune aziende del Pool Italia avrebbero elargito direttamente all'ex atleta Alberto Tomba somme considerevoli senza regolare documentazione fiscale, come peraltro risulta dal procedimento penale pendente a suo carico presso il Tribunale di Bologna;

al centro della vicenda vi sono ben 23 miliardi che Tomba avrebbe riscosso, secondo l'accusa del pubblico ministero Enrico Cieri, da ricchi contratti paralleli;

detti contratti non sarebbero stati dichiarati al fisco italiano e l'interessato avrebbe anche utilizzato società create *ad hoc* nei cosiddetti paradisi fiscali;

quanto accaduto inequivocabilmente ha danneggiato la Fisi, poiché la medesima è stata indebitamente esclusa essendo, tra l'altro, titolare di un diritto — su contratti regolari — agli emolumenti in oggetto pari al 30 per cento, come, ovviamente, l'erario, parimenti ascluso;

quanto denunciato porta inevitabilmente a considerare che vi sia in merito a questa vicenda un forte conflitto di interessi che vede coinvolto anche il neo-eletto presidente nella sua veste di « legale rappresentante » di azienda coinvolta nella vicenda dove la FISFI, da lui rappresentata, è parte lesa;

per presunte irregolarità il procedimento elettorale è stato impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie e si attende l'esito del giudizio arbitrale;

era forte l'esigenza di un rilancio dell'immagine istituzionale della FISFI e della sua proiezione internazionale;

l'Italia, con le Olimpiadi bianche del 2006 alle porte, non può permettersi di preparare questo appuntamento con una situazione di scarsa chiarezza all'interno della Federazione sportiva direttamente interessata;

organi di stampa hanno commentato il patteggiamento di Tomba e quindi la sua ammissione di colpevolezza;

esiste un consistente malumore tra le società sportive e fra i tecnici aderenti alla FISFI sia per gli scarsi mezzi economici sia per i deboli indirizzi organizzativi —;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto;

se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta che appuri le eventuali responsabilità dei soggetti chiamati in causa proprio nel momento in cui lo sport italiano sta vivendo momenti difficili,

come dimostrano i casi eclatanti del doping nel ciclismo e dei passaporti falsi nel calcio;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare gli interessi collettivi e garantire l'immagine dello sport italiano e della Fisi, oggi più che mai in virtù del prossimo appuntamento, e cioè le Olimpiadi del 2006;

se non si ritenga utile e doveroso commissariare l'ente in oggetto anche per verificare se i requisiti giuridici di eleggibilità di tutti gli altri membri del consiglio siano consoni alle responsabilità ed al lavoro da portare avanti, ma soprattutto se previsti dallo Statuto Federale e dalle leggi vigenti. (5-00071)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

SERENA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

i consigli degli ordini forensi, essendo enti pubblici, debbono osservare con il massimo rigore le norme di legge, in particolare quando esercitano l'attività disciplinare sui propri iscritti, poiché tali potestà disciplinari sono sovente in attrito con il dettato costituzionale e poiché, nell'esercizio di una potestà simile a quella giudiziaria, essi debbono osservare scrupolosamente gli obblighi di terzietà, imparzialità ed onestà nel giudicare;

secondo quanto risulta all'interrogante ciò non avverrebbe nelle sale dei consigli degli ordini forensi delle città di Pordenone e di Trieste, siti, a spese della collettività, presso i locali Palazzi di Giustizia;

infatti, tali organismi sono stati sottoposti a plurimi atti di querela per reati compiuti nell'esercizio di tali potestà di diritto pubblico;

detti contratti non sarebbero stati dichiarati al fisco italiano e l'interessato avrebbe anche utilizzato società create *ad hoc* nei cosiddetti paradisi fiscali;

quanto accaduto inequivocabilmente ha danneggiato la Fisi, poiché la medesima è stata indebitamente esclusa essendo, tra l'altro, titolare di un diritto — su contratti regolari — agli emolumenti in oggetto pari al 30 per cento, come, ovviamente, l'erario, parimenti ascluso;

quanto denunciato porta inevitabilmente a considerare che vi sia in merito a questa vicenda un forte conflitto di interessi che vede coinvolto anche il neo-eletto presidente nella sua veste di « legale rappresentante » di azienda coinvolta nella vicenda dove la FISFI, da lui rappresentata, è parte lesa;

per presunte irregolarità il procedimento elettorale è stato impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie e si attende l'esito del giudizio arbitrale;

era forte l'esigenza di un rilancio dell'immagine istituzionale della FISFI e della sua proiezione internazionale;

l'Italia, con le Olimpiadi bianche del 2006 alle porte, non può permettersi di preparare questo appuntamento con una situazione di scarsa chiarezza all'interno della Federazione sportiva direttamente interessata;

organi di stampa hanno commentato il patteggiamento di Tomba e quindi la sua ammissione di colpevolezza;

esiste un consistente malumore tra le società sportive e fra i tecnici aderenti alla FISFI sia per gli scarsi mezzi economici sia per i deboli indirizzi organizzativi —;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto;

se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta che appuri le eventuali responsabilità dei soggetti chiamati in causa proprio nel momento in cui lo sport italiano sta vivendo momenti difficili,

come dimostrano i casi eclatanti del doping nel ciclismo e dei passaporti falsi nel calcio;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare gli interessi collettivi e garantire l'immagine dello sport italiano e della Fisi, oggi più che mai in virtù del prossimo appuntamento, e cioè le Olimpiadi del 2006;

se non si ritenga utile e doveroso commissariare l'ente in oggetto anche per verificare se i requisiti giuridici di eleggibilità di tutti gli altri membri del consiglio siano consoni alle responsabilità ed al lavoro da portare avanti, ma soprattutto se previsti dallo Statuto Federale e dalle leggi vigenti. (5-00071)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

SERENA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

i consigli degli ordini forensi, essendo enti pubblici, debbono osservare con il massimo rigore le norme di legge, in particolare quando esercitano l'attività disciplinare sui propri iscritti, poiché tali potestà disciplinari sono sovente in attrito con il dettato costituzionale e poiché, nell'esercizio di una potestà simile a quella giudiziaria, essi debbono osservare scrupolosamente gli obblighi di terzietà, imparzialità ed onestà nel giudicare;

secondo quanto risulta all'interrogante ciò non avverrebbe nelle sale dei consigli degli ordini forensi delle città di Pordenone e di Trieste, siti, a spese della collettività, presso i locali Palazzi di Giustizia;

infatti, tali organismi sono stati sottoposti a plurimi atti di querela per reati compiuti nell'esercizio di tali potestà di diritto pubblico;

tali querele, oltre sessanta, pendono presso diverse procure del Veneto ed hanno per oggetto fattispecie criminali gravissime, quali l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'omissione di atti dovuti d'ufficio, la violazione della legge sulla trasparenza amministrativa, la violazione della legge a tutela della *privacy*;

una parte di tali violazioni è anche stata oggetto di un documentato volume di un certo Robin Hood dal titolo « Toghe Forchette — La Giustizia secondo l'ordine forense » (edizioni Littoria, Milano, 2000), ove si evidenzia e si documenta l'uso di processi disciplinari quale mezzo di repressione sul lavoro degli avvocati politicamente non allineati (abuso d'ufficio), si chiede di sapere —:

se si ritenga ammissibile che degli enti di diritto pubblico come i menzionati consigli degli ordini degli avvocati siano retti e composti da persone sottoposte ad oltre sessanta carichi processuali penali pendenti, con accuse gravissime e per fatti compiuti con abuso delle suddette potestà di diritto pubblico;

se il Ministro della giustizia non intenda svolgere gli accertamenti inerenti la posizione dei membri dei consigli degli ordini degli avvocati di Trieste e Pordenone;

se, vista la situazione, il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di un commissariamento dei suddetti consigli degli ordini degli avvocati.

(4-00297)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996 n. 647 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535

recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, eccetera », all'articolo 10, comma 8, recita che ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intenda:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

il decreto 13 aprile 1999 n. 293 « Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni » promulgato dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone che:

1. il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (articolo 5, comma 3);

2. le iniziative di pesca turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5 primo comma lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni

tali querele, oltre sessanta, pendono presso diverse procure del Veneto ed hanno per oggetto fattispecie criminali gravissime, quali l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'omissione di atti dovuti d'ufficio, la violazione della legge sulla trasparenza amministrativa, la violazione della legge a tutela della *privacy*;

una parte di tali violazioni è anche stata oggetto di un documentato volume di un certo Robin Hood dal titolo « Toghe Forchette — La Giustizia secondo l'ordine forense » (edizioni Littoria, Milano, 2000), ove si evidenzia e si documenta l'uso di processi disciplinari quale mezzo di repressione sul lavoro degli avvocati politicamente non allineati (abuso d'ufficio), si chiede di sapere —:

se si ritenga ammissibile che degli enti di diritto pubblico come i menzionati consigli degli ordini degli avvocati siano retti e composti da persone sottoposte ad oltre sessanta carichi processuali penali pendenti, con accuse gravissime e per fatti compiuti con abuso delle suddette potestà di diritto pubblico;

se il Ministro della giustizia non intenda svolgere gli accertamenti inerenti la posizione dei membri dei consigli degli ordini degli avvocati di Trieste e Pordenone;

se, vista la situazione, il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di un commissariamento dei suddetti consigli degli ordini degli avvocati.

(4-00297)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996 n. 647 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535

recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, eccetera », all'articolo 10, comma 8, recita che ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intenda:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

il decreto 13 aprile 1999 n. 293 « Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni » promulgato dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone che:

1. il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (articolo 5, comma 3);

2. le iniziative di pesca turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5 primo comma lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni

autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli (articolo 2, comma 1);

gli operatori dei due comparti sono fortemente danneggiati e penalizzati, proprio nella stagione di maggior afflusso turistico, dalla suddetta imposizione normativa di un limite massimo di 12 passeggeri che non trova alcun riscontro tecnico apparendo in contraddizione con quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999 n. 478 che — in tema di sicurezza per la navigazione da diporto — ancora a precisi criteri tecnici il numero di persone trasportabili, sancendo che esso venga stabilito all'atto dell'immatricolazione, senza alcun limite preconcepito inferiore a 12 persone e basandosi su concreti dati di stabilità statica e dinamica, sia trasversale che longitudinale, adeguati alla tipologia dell'imbarcazione;

relativamente a tale questione, può apparire un ingiustificato eccesso di zelo l'anticipazione attuativa, sotto le nostre coste, di una direttiva U.E. che pone, quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa SOLAS (Surface Ocean Lower Atmosphere Study) proprio il numero massimo di 12 passeggeri, riferendosi però a navi commerciali e non a imbarcazioni da diporto, tantomeno da pesca;

questa normativa limita di fatto il libero esercizio d'impresa e l'esercizio di attività dalla legge appositamente promosse e riconosciute —:

se nelle more di una necessaria complessiva revisione normativa del comparto marittimo, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare opportuni provvedimenti affinché sia affrancata almeno la navigazione entro le venti miglia dalla costa dal limite dei 12 passeggeri, ripristinando così le normative italiane vigenti in materia di sicurezza della navigazione. (4-00290)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i vigili del fuoco volontari appartengono al Corpo nazionale vigili del fuoco, il cui personale operativo è formato da tre componenti: vigili permanenti (personale dipendente civile dello Stato, che garantisce il servizio di soccorso ordinario di base); vigili volontari (personale che svolge un'attività propria, che abbandona per il breve periodo richiesto dall'intervento di soccorso ordinario e straordinario); vigili ausiliari di leva (giovani che svolgono il servizio militare presso un comando vigili del fuoco);

al momento la definizione «Vigili volontari» comprende, per motivi storici, due categorie funzionalmente diverse; i vigili volontari iscritti nell'elenco A dei Comandi provinciali, cittadini che possiedono la professionalità necessaria e che possono essere richiamati in caso di gravi calamità straordinarie, o per esigenze dei comandi di appartenenza, di solito per periodi di venti giorni e remunerati come personale dipendente per l'intero periodo; i vigili iscritti nell'elenco B dei comandi provinciali che prestano la loro opera in caso di necessità presso i distaccamenti volontari periferici e che sono considerati dipendenti solo per le ore di effettivo intervento o di addestramento professionale;

molto spesso l'azione dei vigili del fuoco volontari sopperisce in modo massiccio alle lacune organizzative della componente permanente, e infatti, proprio al fine di valorizzare la ricchezza da essi rappresentata, lo Stato ha voluto dotare il personale volontario dei vigili del fuoco di un provvedimento moderno e funzionale, pur se meritevole di ulteriori modificazioni ed aggiustamenti; il Governo ha infatti varato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2000, n. 362, «Norme sul reclutamento, avan-

autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli (articolo 2, comma 1);

gli operatori dei due comparti sono fortemente danneggiati e penalizzati, proprio nella stagione di maggior afflusso turistico, dalla suddetta imposizione normativa di un limite massimo di 12 passeggeri che non trova alcun riscontro tecnico apparendo in contraddizione con quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 1999 n. 478 che — in tema di sicurezza per la navigazione da diporto — ancora a precisi criteri tecnici il numero di persone trasportabili, sancendo che esso venga stabilito all'atto dell'immatricolazione, senza alcun limite preconcepito inferiore a 12 persone e basandosi su concreti dati di stabilità statica e dinamica, sia trasversale che longitudinale, adeguati alla tipologia dell'imbarcazione;

relativamente a tale questione, può apparire un ingiustificato eccesso di zelo l'anticipazione attuativa, sotto le nostre coste, di una direttiva U.E. che pone, quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa SOLAS (Surface Ocean Lower Atmosphere Study) proprio il numero massimo di 12 passeggeri, riferendosi però a navi commerciali e non a imbarcazioni da diporto, tantomeno da pesca;

questa normativa limita di fatto il libero esercizio d'impresa e l'esercizio di attività dalla legge appositamente promosse e riconosciute —:

se nelle more di una necessaria complessiva revisione normativa del comparto marittimo, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare opportuni provvedimenti affinché sia affrancata almeno la navigazione entro le venti miglia dalla costa dal limite dei 12 passeggeri, ripristinando così le normative italiane vigenti in materia di sicurezza della navigazione. (4-00290)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i vigili del fuoco volontari appartengono al Corpo nazionale vigili del fuoco, il cui personale operativo è formato da tre componenti: vigili permanenti (personale dipendente civile dello Stato, che garantisce il servizio di soccorso ordinario di base); vigili volontari (personale che svolge un'attività propria, che abbandona per il breve periodo richiesto dall'intervento di soccorso ordinario e straordinario); vigili ausiliari di leva (giovani che svolgono il servizio militare presso un comando vigili del fuoco);

al momento la definizione «Vigili volontari» comprende, per motivi storici, due categorie funzionalmente diverse; i vigili volontari iscritti nell'elenco A dei Comandi provinciali, cittadini che possiedono la professionalità necessaria e che possono essere richiamati in caso di gravi calamità straordinarie, o per esigenze dei comandi di appartenenza, di solito per periodi di venti giorni e remunerati come personale dipendente per l'intero periodo; i vigili iscritti nell'elenco B dei comandi provinciali che prestano la loro opera in caso di necessità presso i distaccamenti volontari periferici e che sono considerati dipendenti solo per le ore di effettivo intervento o di addestramento professionale;

molto spesso l'azione dei vigili del fuoco volontari sopperisce in modo massiccio alle lacune organizzative della componente permanente, e infatti, proprio al fine di valorizzare la ricchezza da essi rappresentata, lo Stato ha voluto dotare il personale volontario dei vigili del fuoco di un provvedimento moderno e funzionale, pur se meritevole di ulteriori modificazioni ed aggiustamenti; il Governo ha infatti varato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2000, n. 362, «Norme sul reclutamento, avan-

zamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

in seguito, il 23 maggio 2001, è stata divulgata dal direttore generale prefetto Francesco Berardino, una circolare del ministero dell'interno (protocollo 051844/*bis*) esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 e diretta a tutte le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anziché appianare alcune problematiche le ha accentuate esasperandone l'applicazione in una forma a completo svantaggio della componente volontaria;

la circolare in questione sta suscitando un diffuso malcontento tra i vigili del fuoco volontari, che vedono snaturata l'azione del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000, poiché, tra le altre cose, le modalità d'impiego e di volontari subiscono un più dettagliato aggravamento con il rischio di compromettere seriamente il sistema di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerato che la componente volontaria, se permane la circolare e senza un'adeguata revisione del decreto del Presidente della Repubblica citato, dichiarano di sospendere la loro attività nei distaccamenti fin dal prossimo 25 luglio —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire tempestivamente su una situazione pregiudizievole per la doverosa azione di valorizzazione del volontariato, in particolare in un settore « chiave » per la sicurezza dell'ambiente e dei cittadini e dei loro come questo, facendo in modo di arrivare in tempi brevissimi al ritiro della circolare in questione ed alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000. (4-00292)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni le forze dell'ordine stanno attuando perquisizioni a tappeto nelle abitazioni di esponenti delle associa-

zioni che stanno organizzando le mobilitazioni in occasione del vertice del G8 a Genova, utilizzando le norme dell'articolo 41 del testo unico di pubblica sicurezza, ossia senza mandato del magistrato in quanto volte alla ricerca di armi ed esplosivi;

nella giornata di giovedì 12 luglio, tra altre, è stata perquisita l'abitazione dei genitori di Fiorino Iantorno, situata in Taranto, laddove sarebbe noto alle stesse forze dell'ordine che la sua attuale dimora è da oltre sei anni nella città di Siena;

come riportato dal quotidiano *il manifesto* del 13 luglio 2001, questa perquisizione è avvenuta alle ore 6,45 ed è durata un'ora e dieci minuti, ingenerando a giudizio dell'interrogante il sospetto che — non trovando nulla già solo pochissimo tempo — con il protrarsi delle operazioni si intendesse esercitare una sorta di intimidazione, anche alla luce di domande del tipo « Ma lei sa che cosa fa suo figlio ? » rivolte al padre di Iantorno;

Fiorino Iantorno è Consigliere di Amministrazione dell'Università di Siena, come rappresentante degli studenti, nella cui veste ha intrattenuto più volte rapporti con le locali Prefettura e Questura, attualmente è segretario organizzativo dell'Associazione ATTAC Italia, nonché membro designato dal *Genoa Social Forum* nella delegazione di 16 persone per il dialogo con il Governo e con i Ministri in indirizzo;

tale comportamento delle forze dell'ordine provoca sconcerto e preoccupazione per lo svolgimento delle manifestazioni che si terranno a Genova nell'intera settimana in cui è previsto il vertice del G8;

quale organismo sovrintenda tali iniziative di violazione delle libertà personali dei rappresentanti del GSF, organizzatori delle manifestazioni annunciate;

quali misure intenda adottare per impedire abusi nei confronti di associazioni, cui aderiscono, tra l'altro, forze politiche istituzionali presenti in Parlamento;

se queste siano le forme del dialogo proposto dai Ministri di questo Governo ai rappresentanti del movimento antiglobalizzazione, come dichiarato solennemente dal Ministro Ruggiero nelle aule del Senato nella seduta di mercoledì 11 luglio.
(4-00295)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

moltissimi responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche con contratto a tempo determinato sono stati riconfermati nel loro incarico, di anno in anno, dai vari provveditorati, per circa dieci anni;

a questi lavoratori, dopo essere stati disoccupati per 2 o 4 mesi — alcuni sono rimasti addirittura senza lavoro — è stata attribuita la qualifica di assistenti amministrativi, qualifica che è inferiore a quella per cui gli stessi hanno prestato per anni ed in modo continuativo il loro servizio;

nel 1990 i responsabili amministrativi (ora direttori amministrativi) con almeno 2 anni di servizio sono stati ammessi a partecipare ad un corso e, successivamente, ad un esame per essere immessi in ruolo;

la legge n. 124 del 1999 che regola la trasformazione delle graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie permanenti esclude tutti coloro che per anni hanno prestato servizio per il medesimo profilo come supplenti. Secondo il nuovo regolamento per essere inseriti nella nuova graduatoria occorre aver superato le prove di un concorso per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo con trecentosessanta giorni di servizio in qualità di responsabile amministrativo nel triennio antecedente oppure 5 anni di ruolo nella

qualifica immediatamente inferiore (assistente amministrativo);

numerosi sono coloro che, pur possedendo i requisiti del servizio e del titolo di studio, ma sprovvisti di idoneità per partecipare al concorso per responsabili amministrativi, di fatto non si sono potuti inserire nelle preesistenti graduatorie permanenti e, quindi, sono stati esclusi, dal diritto di essere presenti nella nuova graduatoria;

inoltre, l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, al comma 7 che prevede per l'accesso all'area D procedure selettive su base provinciale o regionale per personale già di ruolo, esclude ancora una volta il personale non di ruolo;

alla luce delle condizioni di cui sopra i responsabili amministrativi — personale ATA — sono stati fatti oggetto di una vera e propria iniquità, in quanto questi lavoratori hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole, anche in sedi disagiate, ed hanno prestato il loro servizio con professionalità e dedizione —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per risolvere questa disparità di trattamento fra lavoratori di una medesima categoria;

se non ritenga equo predisporre, anche per il personale non di ruolo che abbia i requisiti previsti all'articolo 48, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, un percorso formativo, alla fine del quale sia contemplato uno specifico esame-concorso che ne possa confermare la idoneità nel ruolo ricoperto, considerando il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo come credito formativo.
(3-00093)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore:

interrogazione a risposta orale Volontè n. 3-00034 del 27 giugno 2001.

se queste siano le forme del dialogo proposto dai Ministri di questo Governo ai rappresentanti del movimento antiglobalizzazione, come dichiarato solennemente dal Ministro Ruggiero nelle aule del Senato nella seduta di mercoledì 11 luglio.
(4-00295)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

moltissimi responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche con contratto a tempo determinato sono stati riconfermati nel loro incarico, di anno in anno, dai vari provveditorati, per circa dieci anni;

a questi lavoratori, dopo essere stati disoccupati per 2 o 4 mesi — alcuni sono rimasti addirittura senza lavoro — è stata attribuita la qualifica di assistenti amministrativi, qualifica che è inferiore a quella per cui gli stessi hanno prestato per anni ed in modo continuativo il loro servizio;

nel 1990 i responsabili amministrativi (ora direttori amministrativi) con almeno 2 anni di servizio sono stati ammessi a partecipare ad un corso e, successivamente, ad un esame per essere immessi in ruolo;

la legge n. 124 del 1999 che regola la trasformazione delle graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie permanenti esclude tutti coloro che per anni hanno prestato servizio per il medesimo profilo come supplenti. Secondo il nuovo regolamento per essere inseriti nella nuova graduatoria occorre aver superato le prove di un concorso per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo con trecentosessanta giorni di servizio in qualità di responsabile amministrativo nel triennio antecedente oppure 5 anni di ruolo nella

qualifica immediatamente inferiore (assistente amministrativo);

numerosi sono coloro che, pur possedendo i requisiti del servizio e del titolo di studio, ma sprovvisti di idoneità per partecipare al concorso per responsabili amministrativi, di fatto non si sono potuti inserire nelle preesistenti graduatorie permanenti e, quindi, sono stati esclusi, dal diritto di essere presenti nella nuova graduatoria;

inoltre, l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, al comma 7 che prevede per l'accesso all'area D procedure selettive su base provinciale o regionale per personale già di ruolo, esclude ancora una volta il personale non di ruolo;

alla luce delle condizioni di cui sopra i responsabili amministrativi — personale ATA — sono stati fatti oggetto di una vera e propria iniquità, in quanto questi lavoratori hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole, anche in sedi disagiate, ed hanno prestato il loro servizio con professionalità e dedizione —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per risolvere questa disparità di trattamento fra lavoratori di una medesima categoria;

se non ritenga equo predisporre, anche per il personale non di ruolo che abbia i requisiti previsti all'articolo 48, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, un percorso formativo, alla fine del quale sia contemplato uno specifico esame-concorso che ne possa confermare la idoneità nel ruolo ricoperto, considerando il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo come credito formativo.
(3-00093)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore:

interrogazione a risposta orale Volontè n. 3-00034 del 27 giugno 2001.

se queste siano le forme del dialogo proposto dai Ministri di questo Governo ai rappresentanti del movimento antiglobalizzazione, come dichiarato solennemente dal Ministro Ruggiero nelle aule del Senato nella seduta di mercoledì 11 luglio.
(4-00295)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

moltissimi responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche con contratto a tempo determinato sono stati riconfermati nel loro incarico, di anno in anno, dai vari provveditorati, per circa dieci anni;

a questi lavoratori, dopo essere stati disoccupati per 2 o 4 mesi — alcuni sono rimasti addirittura senza lavoro — è stata attribuita la qualifica di assistenti amministrativi, qualifica che è inferiore a quella per cui gli stessi hanno prestato per anni ed in modo continuativo il loro servizio;

nel 1990 i responsabili amministrativi (ora direttori amministrativi) con almeno 2 anni di servizio sono stati ammessi a partecipare ad un corso e, successivamente, ad un esame per essere immessi in ruolo;

la legge n. 124 del 1999 che regola la trasformazione delle graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie permanenti esclude tutti coloro che per anni hanno prestato servizio per il medesimo profilo come supplenti. Secondo il nuovo regolamento per essere inseriti nella nuova graduatoria occorre aver superato le prove di un concorso per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo con trecentosessanta giorni di servizio in qualità di responsabile amministrativo nel triennio antecedente oppure 5 anni di ruolo nella

qualifica immediatamente inferiore (assistente amministrativo);

numerosi sono coloro che, pur possedendo i requisiti del servizio e del titolo di studio, ma sprovvisti di idoneità per partecipare al concorso per responsabili amministrativi, di fatto non si sono potuti inserire nelle preesistenti graduatorie permanenti e, quindi, sono stati esclusi, dal diritto di essere presenti nella nuova graduatoria;

inoltre, l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, al comma 7 che prevede per l'accesso all'area D procedure selettive su base provinciale o regionale per personale già di ruolo, esclude ancora una volta il personale non di ruolo;

alla luce delle condizioni di cui sopra i responsabili amministrativi — personale ATA — sono stati fatti oggetto di una vera e propria iniquità, in quanto questi lavoratori hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole, anche in sedi disagiate, ed hanno prestato il loro servizio con professionalità e dedizione —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per risolvere questa disparità di trattamento fra lavoratori di una medesima categoria;

se non ritenga equo predisporre, anche per il personale non di ruolo che abbia i requisiti previsti all'articolo 48, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, un percorso formativo, alla fine del quale sia contemplato uno specifico esame-concorso che ne possa confermare la idoneità nel ruolo ricoperto, considerando il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo come credito formativo.
(3-00093)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore:

interrogazione a risposta orale Volontè n. 3-00034 del 27 giugno 2001.